

Articolo 14 - Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Nella zona A sono consentiti, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'accesso e la navigazione di natanti esclusivamente a remi per il trasporto passeggeri e bagnanti sull'Isola Lachea in corrispondenza delle aree di balneazione, nonché per le visite guidate effettuate dall'ente gestore e dall'Università di Catania n.q. di ente gestore dell'RNA Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi.
2. Nelle zone B e C il trasporto passeggeri e le visite guidate possono essere effettuati esclusivamente, previa autorizzazione dell'ente gestore, con unità nautiche abilitate secondo la normativa vigente al trasporto passeggeri/visite guidate ed autorizzate dalla Capitaneria di Porto. La velocità di navigazione, non deve superare in zona B i 5 nodi e in zona C i 5 nodi fino a 300 metri dalla costa e i 10 nodi oltre 300 metri dalla costa.
3. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità nautica e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi. Non è consentito il lavaggio di mezzi nautici utilizzando sostanze detergenti.
4. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per il trasporto passeggeri e lo svolgimento di visite guidate i soggetti richiedenti devono:
 - a. presentare all'ente gestore apposita istanza secondo le modalità indicate nei successivi artt. 19 e 20;
 - b. essere legittimati allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri secondo la normativa vigente in materia;
 - c. presentare copia della certificazione rilasciata dall'autorità competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili;
 - d. indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività di trasporto passeggeri e visite guidate;
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 23, commisurato:
 - a. Alla lunghezza dell'unità nautica;
 - b. al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità nautica di cui al successivo comma;
 - c. alla durata del permesso.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nelle zone B e C, le unità nautiche impiegate devono essere dotate di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a. motore conforme ai valori della Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori ecodiesel, motori entro bordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi iniezione diretta);
 - b. sistema di raccolta delle acque di sentina;
 - c. casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo.
8. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.
9. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai

servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

10. È fatto obbligo agli armatori delle suddette unità di trasporto passeggeri e visite guidate, di compilare giornalmente il registro, previamente vidimato dall'ente gestore, con gli estremi dell'unità nautica utilizzata, il numero complessivo dei passeggeri trasportati e le loro rispettive nazionalità. Il registro deve essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'ente gestore per le finalità istituzionali.

Articolo 15 - . Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto.

1. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nell'area marina protetta è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 11, ormeggio e ancoraggio rispettivamente agli articoli 12 e 13 e delle ordinanze della Capitaneria di Porto competente.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, i richiedenti devono:
 - a. presentare all'ente gestore apposita istanza formulata nei modi e nei termini indicati ai successivi artt. 19 e 20.
 - b. essere legittimati allo svolgimento dell'attività secondo la normativa vigente in materia;
 - c. presentare copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente per l'attività di noleggio e/o locazione.
 - d. fornire dettagliata lista delle unità da diporto utilizzate per l'attività indicandone le caratteristiche;
 - e. presentare copia delle licenze di navigazione dalle quali risulti la portata massima di passeggeri trasportabili;
 - f. presentare copia dei titoli abilitativi delle persone che eserciteranno le funzioni di skipper o comandante dell'unità.
 - g. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 23.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, i natanti e le imbarcazioni, se dotati di motore, devono essere dotate di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a. motore conforme ai valori della Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori ecodiesel, motori entro bordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi iniezione diretta);
 - b. sistema di raccolta delle acque di sentina;
 - c. casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo.
4. Ogni sostituzione, anche temporanea, delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione deve essere tempestivamente comunicata all'ente gestore che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare una nuova autorizzazione. L'autorizzazione rilasciata per la nuova unità da diporto comporta la revoca, o in caso di temporaneità, la sospensione, dell'autorizzazione già rilasciata per l'unità sostituita.
5. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
 - a) apporre in maniera chiaramente visibile dall'esterno sull'unità da diporto il contrassegno numerato fornito dall'ente gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
 - b) mantenere un registro su cui vengano annotati gli orari di noleggio delle singole unità, le generalità del cliente ed il numero del contrassegno corrispondente all'unità. Il suddetto registro

dovrà essere esibito a semplice richiesta del personale incaricato dall'ente gestore e del personale preposto alla sorveglianza dell'AMP.

- c) fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
- d) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
- e) Acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del Decreto Istitutivo dell'AMP e del Presente Disciplinare.